



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

**Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, ex articolo 14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale del “Sulcis Iglesiente Guspinese”, indetta con nota del 24 ottobre 2017 con protocollo n. 22668/STA relativa al documento “Analisi di rischio sanitaria ambientale a seguito della rimozione degli hot spot dell’area D di espansione del Bacino di Fanghi Rossi”.
Proponente Rusal Eurallumina SpA.**

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 “Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” che individua, tra gli altri, il sito “Sulcis Iglesiente Guspinese” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 2003 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2014, n. 142 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 ottobre 2016 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale “Sulcis Iglesiente Guspinese”;

Vista la “Relazione di validazione” sulle indagini di collaudo del fondo scavo/pareti a seguito della rimozione degli Hot Spot terreni nell’area D di espansione del Bacino di Fanghi Rossi trasmessa da

ARPA Sardegna con nota del 23 agosto 2017 con protocollo n. 28256, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17400/STA del 23 agosto 2017 dalla quale emerge che i risultati analitici eseguiti su campioni prelevati dalle pareti e fondi scavo evidenziano ancora superamenti delle CSC per i parametri Zn, Pb, Zn, Cd e Pb rispettivamente nei punti identificati dalle sigle B-AD19 parete 2 e parete 3, D-15 parete 3, E-AD62 fondo scavo, parete 2, parete 3 e parete 4;

Visto il documento “Analisi di rischio sanitaria ambientale a seguito della rimozione degli hot spot dell'area D di espansione del Bacino di Fanghi Rossi” trasmesso da Rusal Eurallumina SpA con nota del 24 agosto 2017 con protocollo n. 102/17, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17603/STA del 29 agosto 2017, nel quale le CSR, calcolate in considerazione degli effetti di cumulazione del rischio per la presenza di più contaminanti, sono risultate, per tutti i contaminanti, superiori alle CRS rilevate nelle sorgenti superficiali e profonde rendendo pertanto non necessari ulteriori interventi di bonifica;

Visto il parere di ARPA Sardegna sul documento “Analisi di rischio sanitaria ambientale a seguito della rimozione degli hot spot dell'area D di espansione del Bacino di Fanghi Rossi”, trasmesso con nota del 27 settembre 2017 con protocollo n. 32255, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20465/STA del 27 settembre 2017 ed assegnato alla Divisione III in data 19 ottobre 2017, nel quale ARPA Sardegna approva l'analisi di rischio presentata in relazione al modello concettuale ipotizzato;

Visto il parere di ISPRA sul documento “Analisi di rischio sanitaria ambientale a seguito della rimozione degli hot spot dell'area D di espansione del Bacino di Fanghi Rossi” trasmesso con nota del 4 ottobre 2017 con protocollo n. 48889, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 21182/STA del 5 ottobre 2017, nel quale:

- si specifica che i risultati dell'analisi di rischio sono validi per la sola matrice suolo e non per i materiali di riporto (non conformi)/rifiuti eventualmente presenti nelle aree di interesse;
- si chiede all'Azienda di verificare se la simulazione dell'andamento delle concentrazioni in falda dei contaminanti per lisciviazione sono coerenti con i test di cessione sulle matrici che costituiscono le sorgenti;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 ottobre 2017 con protocollo n. 22668/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 14*bis*, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto il documento “Analisi di rischio sanitaria ambientale a seguito della rimozione degli hot spot dell'area D di espansione del Bacino di Fanghi Rossi” e si mettono a disposizione i citati pareri di ARPA Sardegna e ISPRA;

Considerato che l'articolo 14*bis*, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater*, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14*quater* della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

1. È approvato il documento “Analisi di rischio sanitaria ambientale a seguito della rimozione degli hot spot dell’area D di espansione del Bacino di Fanghi Rossi” trasmesso da Rusal Eurallumina SpA con nota del 24 agosto 2017 con protocollo n. 102/17 in relazione al modello concettuale ipotizzato.
2. Si chiede a Rusal Eurallumina SpA, nell’ambito del piano di monitoraggio della falda del Bacino di Fanghi Rossi di verificare se la simulazione dell’andamento delle concentrazioni in falda dei contaminanti per lisciviazione sono coerenti con i test di cessione sulle matrici che costituiscono le sorgenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci